



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 410

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 07/12/2018 alle ore 14:30

In seguito ad inviti si è riunita nell'apposita sala della Sede Comunale la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

- 1 FABBRI MARCO
- 2 FANTINUOLI DENIS
- 3 BELLOTTI ROBERT
- 4 CARLI ALICE
- 5 CAVALIERI MARIA CHIARA
- 6 PATTUELLI RICCARDO

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
	X
X	
X	

Presiede Denis Fantinuoli

Assiste Dott.ssa Giovanna Fazioli

OGGETTO:

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI NELLE ACQUE INTERNE DEL COMUNE DI COMACCHIO CONCESSE PER LA MOLLUSCHICOLTURA (ART. 18 P.T.P.R. EMILIA-ROMAGNA) - APPROVAZIONE VARIANTE NORMATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 471 del 30.11.2018 di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE V - arch. Michele Saglioni, conservata agli atti del Comune;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale - Variante Generale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 24.09.1997, controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 dell'11.09.2000, controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 23.11.2001, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 103 del 26.03.2002, presa d'atto del Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 08.04.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Emilia-Romagna n. 56 del 17.04.2002;

Vista la Variante specifica alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 11.08.2004, controdedotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 31.08.2006, approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 416 del 27.11.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.) n. 16 del 30.01.2008;

Visto il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 11.08.2004, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 31.08.2006 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 24.11.2008 e ulteriori successive modifiche;

Visto l'art. 5 - comma 13 - lettera b) - della Legge n. 106/2011, secondo cui **"i Piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale"**;

Visto il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in particolare l'art.18 e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

Visti gli artt. 65 e 88 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

Visto il Piano Urbanistico Attuativo per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne di Comacchio concesse per l'attività di molluschicoltura, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 15.12.2015;

Dato atto che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 04.07.2018 e che è stato pubblicato dal 23.08.2018 al 21.10.2018 con le modalità prescritte dalla normativa vigente, nonché trasmesso agli Enti competenti per l'emissione dei pareri di legge;

Dato atto, inoltre, che alla data del 21.10.2018 non risultano pervenute osservazioni da parte di privati ed il protocollo speciale, **allegato sub "A"**, è stato chiuso;

Visti i pareri di seguito elencati, **allegati sub "B"**:

- Parere del CADF (PEC P.G. n. 75324 del 17.11.2018);
- Parere Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PEC P.G. n. 66316 del 12.10.2018);
- Parere ARPAE (PEC P.G. n. 68237 del 19.10.2018);
- Parere AUSL (PEC P.G. n. 71262 del 02.11.2018);
- Parere Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (PEC P.G. n. 74449 del 14.11.2018);
- Parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Centro Operativo di Ferrara (PEC P.G. n. 74972 del 16.11.2018);

Viste le note P.G. n. 76270 del 21.11.2018 e P.G. n. 78363 del 29.11.2018 inviate alla Provincia di Ferrara e la nota di riscontro registrata al P.G. n. 79677 del 06.12.2018;

Considerato che a seguito dei pareri suddetti è stato necessario perfezionare le Norme tecniche d'attuazione del Piano, oggetto della presente variante;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 24 del 21.12.2017, entro il termine di 3 anni dall'entrata in vigore della stessa possono essere adottate le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in piani generali o settoriali secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente (L.N. n. 1150 del 17.08.1942 e L.R. n. 47/1978);

Vista la Legge Urbanistica n.1150 del 17.08.1942 e s. m.;

Vista la L.R. 07.12.1978 n. 47;

Vista la L.R. 21.12.2017 n. 24;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un

dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Dirigente del Settore V - arch. Michele Saglioni, per il Responsabile del Servizio interessato, Dirigente Settore IV Territorio, Sviluppo Economico e Demanio - arch. Claudio Fedozzi (assente) - ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Dirigente Settore II "Affari Generali, Personale, Contenzioso e Assicurazioni", dott.ssa Fernanda Vallario, per il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Cristina Zandonini (assente), ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di adeguare il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica alle nuove normative;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 24/2017, con le procedure della L.R. n. 47/1978, la variante normativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica relativo alla disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne di Comacchio concesse per la molluschicoltura, così come meglio descritto nell'elaborato di piano **allegato sub "C" alla presente deliberazione** e di seguito elencato:

- Norme Tecniche di Attuazione;

- di dare mandato al Dirigente del Settore IV - Territorio - Sviluppo Economico-Demanio per ogni adempimento conseguente alla presente in particolare per la trasmissione agli Enti competenti per l'espressione dei pareri di Legge e la pubblicazione secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente;

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n.* 410 *del* 07.12.2018

- di dare atto che l'espletamento delle procedure di approvazione avverrà ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 47/1978 e della L.R. n. 24/2017;

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, viene approvata, con separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.

Prop. n. 471/MS/SB/cmc

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 471/2018 DEL 30/11/2018

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI NELLE ACQUE INTERNE DEL COMUNE DI COMACCHIO CONCESSE PER LA MOLLUSCHICOLTURA (ART. 18 P.T.P.R. EMILIA-ROMAGNA) - APPROVAZIONE VARIANTE NORMATIVA.

<p style="text-align: center;">Attestazione istruttore</p> <p>Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza.</p> <p>Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.</p> <p>Comacchio, lì 30/11/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Istruttore Stefania Brunetti</p>	<p style="text-align: center;">Parere di regolarità tecnica</p> <p>Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.</p> <p>Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.</p> <p>Comacchio, lì 06/12/2018</p> <p style="text-align: center;">per IL DIRIGENTE SETTORE IV Arch. Claudio Fedozzi (assente) IL DIRIGENTE SETTORE V Arch. Michele Saglioni</p>				
<p style="text-align: center;">Attestazione istruttore contabile</p> <p>Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa.</p> <p>Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.</p> <p>Comacchio, lì 07/12/2018</p> <p style="text-align: center;">L'istruttore contabile Diana Bellotti</p>	<p style="text-align: center;">Parere di regolarità contabile</p> <p>Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.</p> <p>Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.</p> <p>Comacchio, lì 07/12/2018</p> <p style="text-align: center;">per IL DIRIGENTE SETTORE III Dott.ssa Cristina Zandonini (assente) IL DIRIGENTE SETTORE II Dott.ssa Fernanda Vallario</p>				
<p style="text-align: center;">Attestazione istruttore contabile</p> <p>Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di spesa e all'avvenuta registrazione della prenotazione della spesa.</p> <p>Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.</p> <p>Comacchio, lì 07/12/2018</p> <p style="text-align: center;">L'istruttore contabile Diana Bellotti</p>	<p style="text-align: center;">Visto di copertura finanziaria</p> <p>Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.</p> <p>Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.</p> <p>Comacchio, lì 07/12/2018</p> <p style="text-align: center;">per IL DIRIGENTE SETTORE III Dott.ssa Cristina Zandonini (assente) IL DIRIGENTE SETTORE II Dott.ssa Fernanda Vallario</p>				
Estremi registrazione spesa					
E/U	NUMERO	CAPITOLO	ANNO	GEST.RESIDUI	IMPORTO

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Denis Fantinuoli

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____, art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall' eseguita pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Fazioli

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.

Il 07/12/2018

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Fazioli



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Protocollo Speciale

Oggetto: Protocollo Speciale per la raccolta delle osservazioni alla VARIANTE del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa Pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per la molluschicoltura (art.18 P.T.P.R. Emilia Romagna) – ADOZIONE

Vista la Variante Generale al P.R.G. adottata con deliberazione di C.C. n° 139 in data 24/9/97, e successive delib. di C.C. n° 80 dell'11/09/2000 e n° 105 del 23/11/2001, approvata con delibera della Giunta Provinciale n° 103 del 26/03/2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E.R. n°56 in data 17/04/2002 ;

Vista la Variante specifica alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. Adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 11.08.2004, Controdedotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 31.08.2006, Approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n°416 del 27.11.2007, Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (B.U.R.E.R.) n°16 del 30.01.2008;

Vista la Variante Specifica al PRG vigente (art. 15 co. 4 lett. e) e c) L.R. 47/78. Modifiche normative inerenti il recepimento delle varianti al PTPR, PTCP, Piani Territoriali del Parco del Delta del Po, per le zone edificate esistenti nel territorio a est della SS Romea e le funzioni alberghiere, adottata con delibera di C.C. n. 73 del 04.06.2014.

Visto il regolamento edilizio approvato con delibera di C.C. n. 77 del 11/08/04 modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 31/08/2006 e successive deliberazioni di C.C. n. 124 del 24/11/2008, n. 135 del 22/12/2008, n. 109 del 11/09/2009, n. 150 del 26/11/2009, n. 3 del 15/02/2011, n. 38 del 28/06/2011 e n. 13 del 26/03/2015;

Premesso

- che i documenti e gli atti attinenti al Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica in oggetto, sono stati depositati per 60 giorni naturali e consecutivi presso il Settore Territorio, Sviluppo Economico e Demanio del Comune di Comacchio dal 23/08/2018 al 21/10/2018 durante i quali, dalle ore 9 alle ore 12, chiunque poteva prenderne visione ;
- che il deposito degli atti di tale Piano Urbanistico è stato effettuato ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 47/78 e n. 20/00;
- che, pertanto, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, chiunque poteva presentare osservazioni e/o opposizioni, al fine di ottenere un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del Piano Urbanistico esecutivo in oggetto;
- che l'avvenuto deposito degli atti del Piano è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Comacchio;

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico e Demanio

Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/3181618 ☒ 0533/318616

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urbanistica@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COIACCHIO

TRE PUNTI. UN MONDO DI EMOZIONI



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

- che in data 23/08/2018 si è provveduto ad aprire il presente protocollo speciale per il ricevimento delle eventuali osservazioni e/o opposizioni;
 - **che entro il termine stabilito del 21/10/2018 non risultano essere pervenute osservazioni e opposizioni;**
- alla data del 19/11/2018, non essendo pervenute altre osservazioni, il presente protocollo speciale viene chiuso.

Per Il Dirigente del Settore IV (assente)
Il Dirigente del Settore V
Arch. Michele Saglioni
(documento firmato digitalmente)

Settore 4 – Territorio, Sviluppo Economico e Demanio

Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/3181618 ☎ 0533/318616

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urbanistica@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COIACCHIO
TRE PUNTI. UN MONDO DI EMOZIONI



Codigoro, 15 novembre 2018
Servizio Amministrativo Ambientale/EC/ec

Spett.le
SUAP di Comacchio
pec: suap@cert.comune.comacchio.fe.it

OGGETTO: PROGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI NELLE ACQUE INTERNE DEL COMUNE DI COMACCHIO CONCESSE PER LA MOLLUSCHICOLTURA VS. PROT.60362/2018 – COMUNICAZIONI

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta in atti al prot. n. 21800 in data 24/09/2018, nel prendere atto della documentazione trasmessa si comunica che non viene espresso alcun parere in quanto non di competenza di CADF SPA.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Carlo Bariani



Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Ferrara
LA RESPONSABILE
Paola Magri

Comune di Comacchio
Settore IV – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

OGGETTO: Progetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per la molluschicoltura – Variante normativa – Parere di competenza.

In riferimento alla vostra nota del 20/09/2018, assunta al PGFE/2018/11093, contenente la Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 04/07/2018 di adozione della variante normativa con allegate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in oggetto, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri
firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Via Bologna n. 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0532 234811 || PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

	INDICE	ANNO	CLASSIFICAZIONE	LIVELLO	NUMERO
a uso interno ARPAE	1315	2018	XXXV	4	



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Prot. 14537
Ferrara, li 12/10/2018
Area Tecnica
SETTORE AMBIENTE ED ISTRUTTORIE TECNICHE
Sezione Istruttorie Tecniche
Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara
0532/218133 - 218134 - 218147
MB/as

COMUNE di COMACCHIO

Settore 4 - Territorio, Sviluppo Economico,
Demanio
Via Mazzini, 15
44022 - Comacchio (FE)

pec:
suap@cert.comune.comacchio.fe.it

Oggetto: PUA MOLLUSCHERIA - Progetto di Piano Urbanistico (PUA) di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per molluschicoltura (Art. 18 P.T.P.R. Emilia-Romagna) - Variante normativa.
Comunicazioni.

Con riferimento alla nota di codesta Amministrazione, vostro riferimento prot. 60362 del 19/09/2018, assunta a prot. consorziale n. 13133 in data 19/09/2018, si conferma, come già comunicato da questo Consorzio con nota prot. 12797 del 16/09/2015, che si allega alla presente, che il Piano Urbanistico in argomento non interessa strutture idrauliche in gestione a questo Ente e che, dall'esame della documentazione trasmessa in allegato alla sopraccitata nota comunale del 19/09, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione della variante normativa in oggetto.

Per ogni utile informazione riguardante il rilascio della presente nota potrà essere fatto riferimento al geom. Marcello Buzzoni al n. 0532-218147 o, in alternativa, al geom. Alessandro Storti al n. 0532-218133.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Dalle Vacche)

Allegati: nota consorziale prot. 12797 del 16/09/2015

Sede temporanea Area Amministrativa - Recapito postale
44121 Ferrara Via De Romei, 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Presidenza - Direzione Generale - Area Tecnica
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

Prot. 12797

Ferrara, li **16 SET. 2015**

AREA SERVIZI GENERALI
SETTORE APPALTI, CONTRATTI E CONCESSIONI
Sezione Istruttorie Tecniche
Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara
0532-218133 / 218134
CSTC/AS

COMUNE di COMACCHIO

Settore 4 - Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
Via Mazzini, 15
44022 - Comacchio (FE)

pec:
suap@cert.comune.comacchio.fe.it

Oggetto: PUA MOLLUSCHERIA - Progetto di Piano Urbanistico (PUA) di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per molluschicoltura.

Parere di competenza

Con riferimento alla nota di codesta Amministrazione comunale, vostro riferimento 46539/2015, assunta a prot. consorziale n. 12454 in data 09/09/2015 e alla nota consorziale prot. 1495 del 02/02/2015, che si allega alla presente, si conferma che da un esame della documentazione progettuale inoltrata, le linee idrauliche interessate dal Piano Particolareggiato in esame non risultano di competenza di questo Ente e che, pertanto, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione del PUA in oggetto.


Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Dalla Vacche)

Allegato: nota consorziale prot. 1495 del 02/02/2015

Presidenza - Direzione Generale - Area Amministrativa Area Tecnica - Area Servizi Generali
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni 28 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402 44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara**

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
UO IGIENE PUBBLICA
Direttore Dott. Aldo De Togni

COMUNE DI COMACCHIO
suap@cert.comune.comacchio.fe.it

OGGETTO: Risposta a: COMUNE DI COMACCHIO - Prot.N.0060362/2018 - PROGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI NELLE ACQUE INTERNE DEL COMUNE DI COMACCHIO CONCESSE PER LA MOLLUSCHCOLTURA

Vista la richiesta di parere igienico sanitario del Comune di Comacchio Settore 4 del 19.09.2018 prot. 60362, pervenuta all'A.U.S.L. di Ferrara il 20.09.2018 prot. 52546, relativo al progetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del **COMUNE DI COMACCHIO** concesse per la molluschicoltura – variante normativa, vista la documentazione allegata alla richiesta (Delibera Giunta Comunale n. 225 del 04.07.2018 e norme tecniche di attuazione), esaminata dalla Commissione N.I.P., del Distretto Sud-Est, in data 19.10.2018, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, **precisando che la presente valutazione è riferita esclusivamente agli aspetti di specifica competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica demandando ogni valutazione di carattere ambientale alle competenze dell'A.R.P.A.**, si chiede di integrare il documento con le seguenti osservazioni in grassetto:


- **Art. 5 - PARAMETRI DIMENSIONALI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI**
omissis.....

5.2 L e strutture ed attrezzature presenti le cui superfici vengano a contatto con i molluschi devo no rispettare i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I del REG CE 852/04;

Le attrezzature presenti all'interno delle strutture galleggianti, es. vibro-vagli, pompe, nastri, ecc., devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa Direttiva Macchine CE 42/2006, recepita con D.L n.17 del 27.01.2010 e s.m.i.

5.3 Le postazioni galleggianti saranno ormeggiate secondo il lato lungo e raccordate alle sponde con passerelle e/o scalette amovibili e semplicemente appoggiate.....

realizzate in materiale antisdruciuolo e con parapetto in entrambi i lati alto mt. 1 (uno)... la loro ampiezza ...omissis....



5.5 E' necessario prevedere un w.c. e ... dovrà essere garantito...omissis...

- Art. 6 - IMBARCAZIONI E PUNTI DI SBARCO FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELLA MOLLUSCHICOLTURA

6.1 Le imbarcazioni a servizio dell'attività saranno dotate delle necessarie autorizzazioni per la navigazione...

secondo le indicazioni previste nella Determina del R esponsabile del S ervice Prevenzione Collettiva e S anità Pubblica 06.06.2018 n. 8667 "Approvazione modulo Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14738/2013 ... e potranno essere ormeggiate.. omissis....

- Art. 10 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE

10.1 Omissis.....

10.2 Nella documentazione richiesta per l'autorizzazione Sanitaria per l'attività di molluschicoltura (Decreto Legislativo 04/08/2008 n. 148) dovrà essere indicata l'eventuale presenza di strutture polifunzionali galleggianti con l'ubicazione rappresentata in planimetria.

Alla Commissione hanno partecipato i seguenti operatori:

Dott. Alessandro Cucchi

Dott. Antonio Tosi

TdP Massimo Marcialis

TdP Cesare Finessi

Il Responsabile MO NIP o suo delegato territoriale

Dott. Alessandro Cucchi

Distinti Saluti

Firmato digitalmente da:

Alessandro Cucchi

Antonio Tosi

Responsabile procedimento:
Aldo De Togni

AOO ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO
Protocollo Partenza N. 8636/2018 del 13-11-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
Email: parcodeitapo@parcodeitapo.it - P.E.C.: parcodeitapo@cert.parcodeitapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marsakech 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi 9 Giugno 2015)

Spett.le

Comune di Comacchio

Settore Territorio Sviluppo Economico e Demanio

Arch. Michele Saglioni

Spett.le

ARPAE SAC Ferrara

Ing. Paola Magri

Spett.le

Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna

Stazione di Comacchio

Mar. Ord. Giovanni Stravaganti

OGGETTO: ISTANZA 554/2018 - COMUNE DI COMACCHIO PROGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI NELLE ACQUE INTERNE DEL COMUNE DI COMACCHIO CONCESSE PER LA MOLLUSCHICOLTURA - VARIANTE NORMATIVA ADOTTATA CON DELIBERA DI G.C. N. 225 DEL 04/07/2018 - PARERE DI CONFORMITA' E PARERE RIGUARDO VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La presente per trasmettere ufficialmente il provvedimento n° 313/2018 emesso, in conformità a quanto stabilito della L.R. 06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, da questo Parco in data 13-11-2018.

Il suddetto documento è stato pubblicato all'albo informatico del Parco, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 343/2010 – Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del Nulla Osta da parte degli Enti di gestione delle aree protette, paragrafo 3.10: “Ai sensi della L. 394/91 art.13, l’EdG dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell’albo del Comune interessato e nell’albo dello stesso ente gestore dell’Area protetta”.

A tale proposito si prega il Comune in indirizzo di provvedere parimenti alla pubblicazione del

provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Maria Pia Pagliaruso)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
E-mail: parcodeitapo@parcodeitapo.it - P.E.C.: parcodeitapo@cert.parcodeitapo.it
C.F.: 91015770330 - P.IVA: 01861400338



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio d'Umanità (Maralocch 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi 9 Giugno 2015)

PROVVEDIMENTO N. 313 DEL 13-11-2018

OGGETTO: ISTANZA 554/2018 - COMUNE DI COMACCHIO PROGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI NELLE ACQUE INTERNE DEL COMUNE DI COMACCHIO CONCESSE PER LA MOLLUSCHICOLTURA - VARIANTE NORMATIVA ADOTTATA CON DELIBERA DI G.C. N. 225 DEL 04/07/2018 - PARERE DI CONFORMITA' E PARERE RIGUARDO VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

IL DIRETTORE

In riferimento alla variante normativa allo strumento di pianificazione di cui all'oggetto adottata dal Comune di Comacchio con delibera di Giunta Comunale n. 225 del 04/07/2018, da noi ricevuta in data 20/09/2018 nostro prot. n.7041, si conferma che le aree interessate dall'installazione delle strutture di cui all'oggetto ricadono all'interno dei Piani Territoriali delle Stazioni **Centro Storico di Comacchio e Valli di Comacchio** del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna; nello specifico all'interno delle seguenti zone:

1. Canale Navigabile: area contigua AC.FLU Piano Territoriale Centro Storico di Comacchio;
2. Canale Sublagunare Fattibello: in parte Zona B di protezione Generale B.SMT e d in parte B.SMT.a del Piano Centro Storico di Comacchio;
3. Canale Valletta: Zona B.SMT.a del Piano Territoriale di Stazione Centro Storico di Comacchio;
4. Canale Pallotta: B.SMT del Piano Territoriale di Stazione Centro Storico di Comacchio;
5. Canale Logonovo, tratto a monte del ponte sulla Strada Statale Romea: Zona C.FLU del Piano di Stazione Valli di Comacchio;
6. Canale Logonovo, tratto a valle del ponte sulla Strada Statale Romea: area contigua AC.FLU del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio;
7. Canale delle Vene: Area contigua PP.AGR.c del Piano di Stazione Valli di Comacchio;

- il Canale Navigabile, il sublagunare Fattibello, il Pallotta ed il Valletta ricadono inoltre all'interno dei perimetri del **SIC ZPS IT406002 Valli di Comacchio**;
- il Canale delle Vene ricade nel **SIC ZPS IT406003 Vene di Bellocchio Sacca di Bellocchio Foce del Fiume Reno Pineta di Bellocchio**;

Visto:

- la documentazione che compone il Piano Urbanistico Attuativo;
- la nota integrativa volontaria inviata dal Comune di Comacchio in data 08/11/2018 nostro prot. n. 8511 inerente la procedura di Valutazione di incidenza della Variante di cui all'oggetto;
- i testi aggiornati relativi alle norme di Piano vigente ed a quelle proposte in Variante in viati dal Comune di Comacchio in data 8/11/2018 prot 8490;

Considerata:

- la normativa tecnica di attuazione dei Piani Territoriali di Stazione Centro Storico di Comacchio e Valli di Comacchio relativamente alle zone e sottozone interessate dalle richieste di cui all'oggetto;
- la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n.° 6/2005 e successive. modifiche;
- la Delibera di Giunta Regionale 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche ed agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette";
- la Legge Regionale n.° 24/2011;

Nello specifico tenuto conto dei contenuti di

Art. 21 – Zone B, di protezione generale delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio che al comma 6 recita:

(P) *Il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti: sono vietati e sanzionati tutti gli interventi non specificamente ammessi, e in particolare:*

-
- *La discarica, il deposito, l'ammasso di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo, anche se si tratti di sottoprodotti o scarti di lavorazione. L'accumulo di residui di sfalcio e potatura è consentito solo per il limitato periodo di tempo necessario a provvedere al trasporto e allo smaltimento;*

Art. 23 – Zone C, di protezione ambientale delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio che al comma 4 recita:

(P) *Sono vietate:*

-
- *La discarica, a qualsiasi titolo, di qualsiasi rifiuto, nonché l'accumulo e il deposito anche temporaneo di materiali, fatta eccezione per il deposito temporaneo, finalizzato allo smaltimento, dei residui di sfalcio e potatura; l'Ente di Gestione può autorizzare l'utilizzo esclusivamente di materiali inerti come materiale di consolidamento dei percorsi abilitati, fermo restando il divieto di deposito anche temporaneo*

Per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale visto:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- il DPR n. 357 del 08/09/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR n. 120 del 12/03/2003, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie, che ha affidato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di regolamentare le procedure per l'effettuazione della valutazione di incidenza;
- il Decreto Ministeriale del 03/09/2002 che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- la Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 "Disposizioni in materia ambientale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24/07/07 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004."
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419/2013 "Recepimento DM n.184/2007

"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS" allegati n. 1 e n. 4;

- la delibera di giunta regionale n. 79/2018 APPROVAZIONE DELLE MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE, DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000, NONCHE' DELLA PROPOSTA DI DESIGNAZIONE DELLE ZSC E DELLE MODIFICHE ALLE DELIBERE N. 1191/07 E N. 667/09.
- la delibera di giunta regionale n. 1147/2018 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE, ALLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E AI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 79/2018 (ALLEGATI A, B E C)
- nello specifico valutai i contenuti del Piano di Gestione del SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio

Preso atto dei contenuti principali della Variante:

Art 9 GESTIONE DEL CAPULERIO (BIOCLASTO) (aggiornato con modifiche 2018)

9.1 E' severamente vietato l'abbandono del capulerio all'interno degli ambiti vallivi e nelle foci dei canali.

9.2 E' vietata la stesura del capulerio come consolidamento dei piani di calpestio nelle sommità arginali poste in prossimità dei punti di lavorazione dei molluschi, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

9.3 Lo smaltimento/recupero del capulerio (bioclasto) è da praticarsi/potrà avvenire, come espresso dall'AUSL Servizio Sanità Pubblica Veterinaria, individuando un sito di stoccaggio, per poi conferire periodicamente il capulerio a Ditte autorizzate.

Il riutilizzo del capulerio (bioclasto) è consentito attraverso la sua triturazione e la reimmissione a spaglio nelle aree dedicate alla molluschicoltura e/o secondo gli indirizzi contenuti nel Piano di Stazione Centro Storico Comacchio - approvato con Del C.P. di Ferrara n° 25 del 27/03/2014 - e dal PIANO DI GESTIONE IT4060002 SIC – ZPS Valli di Comacchio.

*L'Amministrazione in accordo con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po – potrà individuare delle zone destinate a punti di **stoccaggio/deposito** del capulerio.*

Le proposte di riutilizzo del capulerio (bioclasto) dovranno essere presentate attraverso progettualità, in linea con gli strumenti di pianificazione vigenti nel comparto, descrivendone puntualmente, ambiti e criteri di intervento nonché tempi di realizzazione.

Le progettualità dovranno essere proposte dai titolari delle concessioni idrauliche per l'attività di molluschicoltura, in essere alla data di presentazione del piano.

Viene inoltre inserito una dicitura a precisazione del comma 6,2 dell'art **Art. 6 – IMBARCAZIONI E PUNTI DI SBARCO FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELLA MOLLUSCHICOLTURA (aggiornato con modifiche 2018)**

6.1 Le imbarcazioni a servizio dell'attività saranno dotate delle necessarie autorizzazioni per la navigazione e potranno essere ormeggiate lungo gli argini, a lato delle strutture galleggianti, senza diretto accesso alla terraferma. L'ormeggio sul lato lungo, fronte canale, della struttura galleggiante è consentito solo per operazioni di carico/scarico.

6.2 Le postazioni di collegamento acqua-terra per il trasporto del pescato agli stabilimenti di stabulazione sono riportate, con un'indicazione di massima, nella Tav. 1, facendo salve le prescrizioni particolari degli enti preposti alla tutela idraulica e, per il Canale Navigabile, di quelli preposti alla navigazione.

Vengono inoltre **aggiornati i riferimenti agli Enti responsabili** per la valutazione a vario titolo degli interventi contemplati nel piano che hanno cambiato denominazione, funzioni, sono stati aboliti, ecc...

Viste le valutazioni effettuate dal Comune di Comacchio in merito all'incidenza ambientale connessa ai nuovi elementi gestionali introdotti con la variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per la molluschicoltura (nota nostro prot. n. 8511 del 08/11/2018)

Valutato che

- le modalità di gestione del bioclasto/capulerio introdotte nella Variante risultano essere maggiormente sostenibili in relazione anche a quanto previsto nel Piano di Gestione del SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio, dove l'**Intervento Attivo 4 - Manutenzione di dossi per la nidificazione e argini con ripristino arginature e valutazione interventi ripascimento ad hoc siti utilizzati per la nidificazione** - prevede appunto "*.....ripascimento dei siti per la nidificazione mediante ricarica con substrato e utilizzo di capulerio.*" ponendo in capo all'Ente di Gestione del Sito la Realizzazione dell'azione
- la nuova dicitura inserita all'art 9 apre più specifiche possibilità di impiego del capulerio (bioclasto) e delinea con maggiore precisione le procedure per la valutazione delle suddette possibilità attraverso la predisposizione di progetti ad hoc, mantenendo nel contempo i divieti di abbandono del suddetto materiale (che è da identificare in questo caso come rifiuto) in tutti gli ambiti vallive e nei canali adduttori nonché in generale nell'ambiente;

Si ritiene quindi che la Variante normativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per la molluschicoltura, adottata con Delibera di Giunta Comunale n.225 del 04/07/2018, di cui all'oggetto:

- sia da considerarsi nel complesso conforme alla normativa tecnica di attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni Centro Storico di Comacchio e Valli di Comacchio del Parco a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate ;
- per quanto riguarda il parere sulla valutazione di incidenza ambientale si ritiene che **la variante sia compatibile con il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nei Siti Rete Natura 2000 interessati, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate ;**

Prescrizioni :

Per quanto riguarda la riformulazione dell'art 9 GESTIONE DEL CAPULERIO (BIOCLASTO) , comma 9.3, si evidenzia come:

- il contenuto del **primo capoverso così come variato :**

“Lo smaltimento/recupero del capulerio (bioclasto) è da praticarsi/potrà avvenire, come espresso dall'AUSL Servizio Sanità Pubblica Veterinaria, individuando un sito di stoccaggio, per poi conferire periodicamente il capulerio a Ditte autorizzate.”

non è conforme alla normativa tecnica di attuazione dei Piani stazione interessati in particolare nell'ambito delle Zone B di Protezione Generale e nelle zone C di Protezione Ambientale di Parco (vedasi normativa soprariportata) e non è conforme ai contenuti dell'art della L.R. 06/05 art 25 comma 4 :

*“In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di **smaltimento e recupero dei rifiuti**”*

dove per recupero e smaltimento si intende come da definizione d.lgs 152/2006 e ssmm ii.

“recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,

all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

“**smaltimento**”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Si evidenzia infatti che in base ai contenuti del D.Lgs 152/2006 la lavorazione del bioclasto una volta estratto dal fondale e separato dal prodotto lo rende un “ rifiuto”

Il primo capoverso va pertanto eliminato

- al prima frase del **secondo capoverso**

Il riutilizzo del capulerio (bioclasto) è consentito attraverso la sua triturazione e la reimmissione a spaglio nelle aree dedicate alla molluschicoltura

non è corretto in quanto l'attività descritta non corrisponde a “riutilizzo” che consiste, sempre in base alle definizioni da D.Lgs 152/2006 a :

“**riutilizzo**” qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

tale frase va pertanto eliminata

- si ritiene opportuna e conforme alla normativa tecnica di attuazione, la nuova proposta di gestione del capulerio inserita nel proseguo del secondo capoverso, che riguarda la **predisposizione di specifici progetti di utilizzo del capulerio (bioclasto)**, che in questo modo acquisisce la natura di “sottoprodotto” ai sensi dell'art 184 bis del D.Lgs 152/2006, progetti che dovranno essere presentati attraverso progettualità, in linea con gli strumenti di pianificazione vigenti nel comparto, descrivendone puntualmente, ambiti e criteri di intervento nonché tempi di realizzazione ad opera esclusivamente di soggetti titolari delle concessioni idrauliche per l'attività di molluschicoltura, si precisa che :
 - i soggetti proponenti i progetti specifici dovranno essere titolari di concessioni demaniali per l'attività di molluschicoltura **ricadenti esclusivamente nelle aree individuate dal presente Piano Particolareggiato** ed i **materiali gestiti con i suddetti progetti dovranno derivare esclusivamente da attività di molluschicoltura svolte nelle medesime aree (canali adduttori alle Valli di Comacchio)**
 - per quanto di specifica competenza si precisa che ogni progetto dovrà essere corredato da idoneo **Studio di Incidenza Ambientale** redatto ai sensi della DGR 1191/2007 e ss.mm.ii., in quanto pur corrispondendo ad utilizzo contemplato dall'intervento attivo n. 4 del Piano di Gestione del SIC ZPS Valli di Comacchio esso verrà attuato da soggetto terzo e non dall'Ente gestore del Sito, come previsto dal Piano ed il Gestore del Sito deve poter assicurarsi delle modalità esecutive proposte, delle tempistiche, valutare le aree individuate per l'impiego del materiale ecc al fine di assicurare l'incidenza positiva degli interventi sugli habitat e le specie individuate nel SIC e ZPS.
 - Si evidenzia come la presente proposta, che si basa sull'identificazione del bioclasto quale sottoprodotto, si applichi correttamente al capulerio che mano a mano deriva dalla attività di produzione dei molluschi, mentre per quanto riguarda i cumuli già presenti da tempi più o meno lungo i canali, si rinvia ad **ARPAE SAC Ferrara**, in quanto autorità tecnica individuata per la gestione amministrativa dei contenuti del D.Lgs 152/2006 l'**individuazione dell'esatta natura dei suddetti materiali e la loro conseguente gestione** .

Si propongono di seguito alcune variazioni alla terminologia utilizzata al punto 9.3 del art 9 (in rosso i termini da eliminare perché sostituiti da quelli in neretto):

L'Amministrazione in accordo con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del

Po –

potrà individuare delle zone destinate a punti di **stoccaggio deposito utilizzo/impiego** del capulerio.

Le proposte di **riutilizzo utilizzo/impiego** del capulerio (bioclasto) dovranno essere presentate attraverso progettualità, in linea con gli strumenti di pianificazione vigenti nel comparto, descrivendone puntualmente, ambiti e criteri di intervento nonché tempi di realizzazione.

Le progettualità dovranno essere proposte dai titolari delle concessioni idrauliche per l'attività di molluschicoltura, in essere alla data di presentazione del piano

In sintesi l'impiego del capulerio/bioclasto sarà possibile esclusivamente nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a valutazione da parte degli enti responsabili alla gestione del territorio.

Per quanto riguarda la precisazione inserita al comma 6,2 dell'art 6 – **IMBARCAZIONI E PUNTI DI SBARCO FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELLA MOLLUSCHICOLTURA**, "Le postazioni di collegamento acqua-terra per il trasporto del pescato agli stabilimenti di stabulazione sono riportate, **con un'indicazione di massima**, nella Tav. 1, facendo salve le prescrizioni particolari degli enti preposti alla tutela idraulica e, per il Canale Navigabile, di quelli preposti alla navigazione." come chiarito tramite confronto con i tecnico comunali responsabili per la Variante, **è da riferirsi unicamente alla localizzazione di alcune delle strutture dedicate allo sbarco del prodotto, e assolutamente non al loro numero**, che rimane fissato in n. 4 punti di sbarco che verranno dotati di al massimo altrettanti galleggianti nell'ambito del piano

Il presente atto viene inviato ai richiedenti o loro tecnico incaricato, al Comune territorialmente interessato, come da lettera di trasmissione allegata.

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R.07/04, L.R 06/05 e L.R. 24/2011, e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

CENTRO OPERATIVO DI FERRARA
via Praisolo, 1 – 44121 Ferrara
PEC mbac-sbeap-bo.centrofe@mailcert.beniculturali.it

Ferrara, 15.11.2018

Al
Comune di Comacchio
c.a. arch. Michele Saglioni
suap@cert.comune.comacchio.fe.it

Prot. N. 25160. Prot. Archivio 167/2 Fe – 1.1

Class. 34.10.04 Piani Paesagg. All. 00 (al I ind. presso COFE)

Risposta al Foglio n. 60362 del 19/10/2018

N. Prot. N. 25068 del 14/11/2018

E.p.c.

Commissione Regionale di Garanzia
c/o Segretariato regionale Mibac ERO
mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: COMACCHIO – Territorio vallivo

Tutela: area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.lgs 42/2004 e smi.

Richiedente: Comune di Comacchio.

PUA di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti – variante normativa.

Parere ai sensi dell'art. 14 e sg. della L.R. 20/2000.

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta in data 19/10/2018,

preso atto che il PUA prevede la variante in oggetto;

questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** ai sensi dell'art. 14 e sg della L.R. 20/2000.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Regionale di Garanzia per la procedura di cui all'art. 39 co. 3, lettera a del D.P.C.M. 171/2014, che prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche interessate di presentare entro 3 giorni dal ricevimento dell'atto istanza di riesame alla Commissione Regionale di Garanzia.

“d'ordine della Soprintendente”

(Cristina Ambrosini)

Il funzionario architetto Gabriele Pivari

Responsabile del procedimento:

Funzionario architetto: Keoma Ambrogio – email: keoma.ambrogio@beniculturali.it – tel.: 0532.234128
Funzionario archeologo: dott.ssa Chiara Guarnieri, chiara.guarnieri@beniculturali.it – tel. 0532.66299



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



COMUNE DI COMACCHIO

PROVINCIA DI FERRARA

Settore IV – Territorio, Sviluppo Economico, Demanio

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA DISCIPLINA DELLE
STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI NELLE ACQUE INTERNE DI
COMACCHIO CONCESSE PER LA MOLLUSCHICOLTURA
(ART. 18 P.T.P.R. EMILIA ROMAGNA)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adottate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 07/08/2014
Approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 15/12/2015

Modifica adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 04/07/2018
Modifica approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 04/07/2018

TESTO COORDINATO
(aggiornato con osservazioni PARCO)
(aggiornato con osservazioni USL)
MODIFICHE 2018

Indice generale

Art. 1 – FINALITÀ.....	3
Art. 2 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	3
Art. 3 – RIFERIMENTO NORMATIVO.....	3
Art. 4 – USI E INTERVENTI CONSENTITI E NORME DI TUTELA.....	4
Art. 5 – PARAMETRI DIMENSIONALI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI.....	5
Art. 6 – IMBARCAZIONI E PUNTI DI SBARCO FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELLA MOLLUSCHICOLTURA	6
Art. 7 – AMPIEZZA MASSIMA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI ORMEGGIATE NEI CANALI.....	6
Art. 8 – TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA AUTOCTONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARGINI E DEI FONDALI.....	6
Art. 9 – SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE LAVORAZIONI E GESTIONE DEL CAPULERIO (BIOCLASTO).....	7
Art. 10 – NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE.....	7
Art. 11 – COMPATIBILITÀ ACUSTICA.....	8
Art. 12 – DISPOSIZIONI PER IL REGIME TRANSITORIO.....	8
Art. 13 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA AMBIENTALE.....	8

Art. 1 – FINALITÀ

- 1.1** Il Piano Particolareggiato ha come obiettivo la disciplina relativa all'autorizzazione, posizionamento e ristrutturazioni di strutture natanti polifunzionali per la guardiania e la prima lavorazione di molluschi bivalvi vivi nei canali oggetto di Concessione **della Regione Emilia Romagna**.
- 1.2** I successivi criteri ed indirizzi disciplinano l'attività della molluschicoltura e l'installazione di strutture di servizio di nuovo impianto (strutture polifunzionali galleggianti) nonché le norme per quelle esistenti ed il loro adeguamento.

Art. 2 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 2.1** La presente disciplina ha validità all'interno delle acque oggetto di concessione per la molluschicoltura rilasciata dalla Provincia di Ferrara con rinnovo quinquennale.
- 2.2** Le acque interne oggetto di concessione rientrano nella loro quasi totalità all'interno del perimetro dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità - Delta del Po -, così come definite dalla L.R. 27/88 ovvero all'interno dei Piani Territoriali delle stazioni "Valli di Comacchio" e "Centro Storico di Comacchio".
- 2.3** Le acque interne oggetto di concessione ricadono all'interno del territorio del Comune di Comacchio.
- 2.4** Gli interventi di cui al presente piano sono da eseguirsi nel rispetto delle seguenti norme e comunque non in contrasto con:
- a)** Norme Tecniche di Attuazione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
 - b)** Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale
 - c)** Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
 - d)** ~~Prescrizioni del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della R.E.R.~~ **ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia- Romagna**
 - e)** NTA del PRG vigente
 - f)** Regolamento edilizio
 - g)** D.P.R. 28 Giugno 1949, n.631 per il Canale Navigabile
 - h)** R.D. 11/07/1913, n. 88 per il Canale Navigabile
 - i)** R.D. 30/03/1942, n. 327 per il Canale Navigabile
 - j)** D.G.R. Emilia Romagna n. 530 del 05/04/2002 per il canale Navigabile
 - k)** R.D. 25/07/1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
 - l)** Misure Generali di Conservazione, Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione dei SIC e ZPS interessati

Art. 3 – RIFERIMENTO NORMATIVO

- 3.1** Il presente strumento è redatto nel rispetto dell'art.18, comma 2, del PTPR: "Sono ammessi esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica: il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la

pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;”

3.2 Le attività nonché le strutture da insediarsi devono essere munite di concessione del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della R.E.R. ARPAE, ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523 e della L.R. 14/04/2004, n. 7, nonché di tutti i pareri favorevoli e titoli abilitativi da parte degli Enti di competenza come elencati al precedente art. 2 ed al successivo art. 10.

La normativa tecnica di riferimento è costituita dalle NTC 2008 per le parti stabilmente infisse al suolo e dal Regolamento di cui al DPR 28 Giugno 1949, n. 631 per le parti galleggianti, fermo restando che queste ultime, qualora dovessero essere utilizzate in navigazione, andranno adeguate alla normativa vigente di Settore.

Art. 4 – USI E INTERVENTI CONSENTITI E NORME DI TUTELA

4.1 E' consentito il posizionamento di un massimo di n. 30 strutture galleggianti di guardiania e prima lavorazione della molluschicoltura in accordo con l'art. 18, comma 2 del PTPR, con l'osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni delle Norme Tecniche del Piano Territoriale delle stazioni "Valli di Comacchio" e "Centro Storico di Comacchio" dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - e con l'osservanza delle relative norme tecniche dei piani territoriali e degli enti interessati, nonché nel rispetto delle Misure Generali di Conservazione, Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione dei SIC e ZPS interessati.

4.2 Le strutture galleggianti di guardiania e prima lavorazione sono strutture "in precario", ovvero correlate, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio delle acque, che può venir meno in qualunque momento per motivi di pubblico interesse senza che siano dovuti indennizzi per il concessionario.

4.3 L'uso delle strutture galleggianti è finalizzato all'attività di guardiania e prima lavorazione del pescato, specificatamente ne è vietato l'utilizzo ai fini abitativi anche a carattere temporaneo. E' consentita la rimessa a deposito delle attrezzature, comprese le barche.

4.4 E' esclusa la possibilità di realizzare ex-novo strade e parcheggi.
E' altresì vietato realizzare qualsiasi tipo di recinzione.

4.5 Gli argini demaniali con funzioni di difesa idraulica non possono essere intaccati, gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne profilo e consistenza, per il passaggio di linee elettriche dovranno essere concordate **/autorizzate** le modalità con gli enti competenti.

4.6 E' vietato scaricare e/o accumulare rifiuti di qualsiasi genere nelle adiacenze della struttura galleggiante. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori all'interno della struttura e tempestivamente asportato a norma di legge.

4.7 Si prescrive la puntuale revisione di tutte le strumentazioni e dei motori utilizzati, nonché la dotazione nei punti di lavorazione/sbarco e nei punti di guardiania dei presidi minimi di intervento in caso di verificarsi di incidenti e sversamenti nell'ambiente dei suddetti materiali

(pad e rotoli assorbenti per idrocarburi).

Art. 5 – PARAMETRI DIMENSIONALI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI

(aggiornato con osservazioni USL)

5.1 Ai fini dell'applicazione dei criteri dell'Ente Parco, le postazioni saranno costituite dai seguenti elementi:

A) Struttura portante metallica

B) Copertura piana inclinata, da adibire anche a rimessa-deposito delle attrezzature oltre che alla guardiania e alla lavorazione, di altezza max. fino a 3,50 m.

5.2 Le strutture galleggianti potranno avere tamponamenti verticali in pannelli coibentati. Eventuali tamponamenti verticali chiuderanno solo in minima parte il perimetro della postazione e saranno in materiale ligneo, con finitura superficiale che ne garantirà il massimo livello di inserimento paesaggistico (si prescrivono vernici ecologiche con colorazioni che si inseriscano al meglio nel paesaggio naturale, come i grigi e i marron dalle tonalità spente). Tali tamponamenti potranno coprire al massimo il 50% del perimetro.

Le strutture ed attrezzature presenti le cui superfici vengano a contatto con i molluschi devono rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I del REG CE 852/04.

Le attrezzature presenti all'interno delle strutture galleggianti, es. vibro-vagli, pompe, nastri ecc., devono rispettare i requisiti previsti dalla Direttiva Macchine CE 42/2006, recepita con D.L. n. 17 del 27.01.2010 e s.m.i.

5.3 Le postazioni galleggianti saranno ormeggiate secondo il lato lungo e raccordate alle sponde con passerelle e/o scalette amovibili e semplicemente appoggiate, **realizzate in materiale antisdrucolo e con parapetto in entrambi i lati alto mt. 1 (uno)**, la loro ampiezza sarà minima pur garantendo la sicurezza del personale. Le stesse potranno essere usate come via di esodo in situazioni di emergenza.

5.4 Le dimensioni delle strutture galleggianti varieranno in base al canale in cui saranno ormeggiate, e avranno larghezza massima come indicato all'Art.7. Eventuali funi d'ormeggio/controllo non dovranno essere d'ingombro per la navigazione nel lato a canale ed i rettangoli di spazio da esse circoscritti verranno computati anche ai fini del pagamento del canone.

5.5 ~~Qualora fosse~~ **E'** necessario prevedere un w.c. **e** dovrà essere garantito il contratto con ditte autorizzate per il recupero dei reflui a norma di legge.

5.6 I sistemi di alimentazione elettrica garantiranno il rispetto delle leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico (D.P.C.M. del 01/03/1991, L. n. 447 del 26/10/1995, L.R. n. 15 del 09/05/2001 D.G.R. n.673 del 14/04/2004) e di tutela dall'inquinamento luminoso (L.R. n.19 del 29/09/2003 D.G.R. n.2263 del 29/12/2005, Determinazione del Dir. Gen. Amb. e Difesa del suolo della costa n.14096 del 12/10/2006, Direttiva RER n. 1688/2013 ed altre direttive collegate). In particolare per le postazioni che presentano maggiori criticità (tratto sud Canale delle Vene) si provvederà ad un'adeguata schermatura delle fonti rumorose e luminose a tutela della fauna selvatica.

L'alimentazione elettrica delle strutture dovrà avvenire tramite impianto fotovoltaico installato sulle coperture dei pontoni stessi oppure, ove possibile, tramite il collegamento alla rete elettrica con cavo interrato ed in ultima ipotesi, se non dovessero essere possibili o

sufficienti le due opzioni precedenti con generatori a gasolio con le dovute schermature per l'inquinamento acustico.

- 5.7** Non saranno consentite opere accessorie a terra che possano determinare modifiche morfologiche ed alterazioni dell'aspetto vegetazionale o disturbo alla fauna, se non per interventi di miglioramento ambientale opportunamente autorizzati.
- 5.8** È ammessa la traslazione ai fini della pulizia dei fondali con una tolleranza di riposizionamento di 5 ml per ogni lato parallelo alla sponda senza che ciò comporti la necessità di aggiornamento delle autorizzazioni originarie.
- 5.9** Le strutture galleggianti, nel canale navigabile, dovranno essere corredate, agli angoli, da fanali a luce bianca accesi nelle ore notturne e da boe gialle per la delimitazione degli spazi acquei delle aree che circoscrivono la presenza di funi d'ormeggio/controvento.
- 5.10** L'installazione di sistemi illuminanti delle aree esterne ai pontoni per sbarco/lavorazione dovrà prevedere un numero contenuto di corpi illuminanti e caratterizzati da potenze limitate e a basso consumo con direzionamento dei fasci luminosi esclusivamente sul pontone e dotati del massimo sistema di schermatura verso l'alto.

Art. 6 – IMBARCAZIONI E PUNTI DI SBARCO FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DELLA MOLLUSCHICOLTURA

(aggiornato con modifiche 2018)

(aggiornato con osservazioni USL)

- 6.1** Le imbarcazioni a servizio dell'attività saranno dotate delle necessarie autorizzazioni per la navigazione, **secondo le indicazioni previste nella Determina del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 06.06.2018 n. 8667 "Approvazione modulo Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente determinazione n. 14738/2013**, e potranno essere ormeggiate lungo gli argini, a lato delle strutture galleggianti, senza diretto accesso alla terraferma. L'ormeggio sul lato lungo, fronte canale, della struttura galleggiante è consentito solo per operazioni di carico/scarico.
- 6.2** Le postazioni di collegamento acqua-terra per il trasporto del pescato agli stabilimenti di stabulazione sono riportate, **con un'indicazione di massima**, nella Tav. 1, facendo salve le prescrizioni particolari degli enti preposti alla tutela idraulica e, per il Canale Navigabile, di quelli preposti alla navigazione.

Art. 7 – AMPIEZZA MASSIMA DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI GALLEGGIANTI ORMEGGIATE NEI CANALI

- 7.1** Le dimensioni delle strutture galleggianti non eccederanno in nessun caso 8 ml di larghezza a partire dalla linea di battigia alla quota dello zero s.l.m.m..
In particolare nel Canale delle Vene si prescrive una larghezza massima di 3 ml a salvaguardia della navigabilità dei canali.
Le dimensioni di ml. 15 di lunghezza e ml. 8 di profondità/larghezza, come individuate nella Tav. 3a, sono da considerarsi misure massime, ma la dimensione dei pontoni verrà valutata in funzione della larghezza del canale in cui ne è richiesto il posizionamento.

Art. 8 – TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA AUTOCTONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARGINI E DEI FONDALI

(aggiornato con modifiche 2018)

- 8.1 E' fatto divieto di modificare i profili degli argini
- 8.2 E' fatto divieto di espiantare specie autoctone
- 8.3 E' fatto divieto di impiantare specie alloctone, ornamentali e/o officinali
- 8.4 E' fatto divieto di scavare i fondali dei canali
- 8.5 E' fatto divieto di scaricare il capulerio sulle sommità arginali, **salvo quanto disposto all'art.9, comma 3.**
- 8.6 E' possibile concordare in maniera puntuale e con materiali idonei la manutenzione della sezione arginale qualora fosse stata oggetto di cedimenti, previo nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità - Delta del Po - e del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa.
- 8.7 Per tutelare gli habitat esistenti è vietato lo sfalcio dell'erba, il taglio, la potatura e l'asportazione della vegetazione ripariale e acquatica salvo l'ottenimento di autorizzazione da parte degli enti preposti.
- 8.8 Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante è vietato ogni tipo di lavoro edile per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli ambiti vallivi e delle strutture salvo l'ottenimento di autorizzazione da parte degli enti preposti.
- 8.9 È vietata la realizzazione di opere ed interventi a terra quali ad esempio edificazione di proservizi per il ricovero degli attrezzi ed il riparo del personale, la collocazione in sito di celle frigo per il mantenimento del prodotto, ecc.
- 8.10 Dovrà essere specificato e registrato puntualmente il numero di imbarcazioni adibito all'attività di molluschicoltura per ciascuna cooperativa, che dovrà essere mantenuto sempre visibile.

Art. 9 – SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE LAVORAZIONI E GESTIONE DEL CAPULERIO (BIOCLASTO)

(aggiornato con osservazioni PARCO)

(aggiornato con modifiche 2018)

- 9.1 E' vietata la stesura del capulerio come consolidamento dei piani di calpestio nelle sommità arginali poste in prossimità dei punti di lavorazione dei molluschi, **salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.**
- 9.2 Il **recupero** del capulerio (bioclasto), **individuato come "sottoprodotto" dai competenti servizi preposti**, ~~è da praticarsi~~ **potrà avvenire** attraverso la sua triturazione e la reimmissione a spaglio nelle aree dedicate alla molluschicoltura e/o, come espresso dall'AUSL Servizio Sanità Pubblica Veterinaria, individuando un sito di stoccaggio **al di fuori del perimetro delle aree di Parco che vietano la pratica di tale attività**, per poi conferire periodicamente il capulerio (bioclasto) a Ditte autorizzate per il suo utilizzo.
- 9.3 E' severamente vietato l'abbandono del capulerio (bioclasto) all'interno degli ambiti vallivi e nelle foci dei canali. L'Amministrazione in accordo con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po – potrà individuare delle zone destinate a punti di ~~stoccaggio~~ **deposito utilizzo/impiego** del capulerio (bioclasto).

Il riutilizzo del capulerio (bioclasto) è consentito secondo gli indirizzi contenuti nel Piano di Stazione Centro Storico Comacchio - approvato con Del C.P. di Ferrara n° 25 del 27/03/2014 - e dal PIANO DI GESTIONE IT4060002 SIC – ZPS Valli di Comacchio.

Le proposte di riutilizzo **utilizzo/impiego** del capulerio (bioclasto) dovranno essere presentate attraverso progettualità, in linea con gli strumenti di pianificazione vigenti nel comparto, descrivendone puntualmente, ambiti e criteri di intervento nonché tempi di realizzazione.

Le progettualità dovranno essere proposte dai titolari delle concessioni idrauliche per l'attività di molluschicoltura, in essere alla data di presentazione del piano, **ricadenti esclusivamente nelle aree del presente Piano Particolareggiato ed i materiali gestiti con i suddetti progetti dovranno derivare esclusivamente da attività di molluschicoltura svolte nelle medesime aree (canali adduttori alle Valli di Comacchio).**

In sintesi l'impiego del capulerio/bioclasto sarà possibile esclusivamente nell'ambito di progetti specifici da sottoporre agli enti responsabili alla gestione del territorio.

Art. 10 – NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE

(aggiornato con osservazioni USL)

10.1 Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strutture galleggianti è subordinato all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi e/o Nulla Osta da parte degli Enti competenti quali:

- **ARPAE;**
- Comune di Comacchio;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po -;
- Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa;
- Azienda Interregionale per il Fiume Po, Sezione navigazione interna;
- Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;
- Altro Ente, quando esplicitamente richiesto.

10.2 **Nella documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria per l'attività di molluschicoltura (Decreto Legislativo 04/08/2008 n. 148) dovrà essere indicata l'eventuale presenza di strutture polifunzionali galleggianti con l'ubicazione rappresentata in planimetria.**

Art. 11 – COMPATIBILITÀ ACUSTICA

11.1 I tratti dei canali ove possono essere installati i punti guardiania e di prima lavorazione oggetto del presente piano sono stati suddivisi in tratti omogenei in funzione dei diversi livelli di tutela ambientale necessaria (TAV 1).

11.2 Le attività rumorose devono rispettare oltre che le tutele ambientali come riportato nel comma 1, le norme in materia di impatto acustico, nonché le previsioni di piano di livello comunale sull'argomento.

11.3 Le attrezzature rumorose sono consentite in funzione dei tratti omogenei di collocazione delle strutture polifunzionali nonché del clima acustico di origine antropica esistente nella zona di inserimento. Il numero di selezionatori meccanici e dei generatori di corrente saranno autorizzati singolarmente per ogni struttura polifunzionale.

11.4 Possono essere valutate opere di mitigazione dell'impatto acustico in base al progetto specifico.

Art. 12 – DISPOSIZIONI PER IL REGIME TRANSITORIO

- 12.1 Tutte le strutture la cui localizzazione è compatibile con il Piano Particolareggiato dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione entro due anni dall'approvazione del piano stesso.
- 12.2 Tutte le strutture di cui al precedente comma, dovranno inoltre adeguarsi, entro due anni dall'approvazione del Piano Particolareggiato, agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primis l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente ovvero non idonei per qualità dei materiali ad assicurare l'armonia complessiva dei manufatti stessi con il contesto (lamiere, cartoni gabbie ecc).
- 12.3 Le strutture incompatibili con le previsioni del Piano Particolareggiato e/o le strutture localizzate in aree non compatibili, dovranno essere rimosse entro 6 mesi dall'approvazione del Piano stesso.

Art. 13 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA AMBIENTALE

- 13.1 Per tutte le strutture la cui localizzazione è prevista sul tratto in destra del Canale Navigabile, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, il posizionamento esatto e la tipologia dei manufatti saranno analizzati singolarmente e dovrà essere obbligatoriamente presentata la valutazione di incidenza, che sarà poi valutata dagli organi competenti.